

LA SICUREZZA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E INTRATTENIMENTO ALL'APERTO: I COSTI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

◻ eugenio.minuto@comunefinaleligure.it
◻ Genova, 17 aprile 2018

□ Nell'organizzazione di una manifestazione pubblica il “rischio zero” non esiste, pur con questa consapevolezza occorre mantenere il livello di rischio indotto dall'evento entro una soglia **ACCETTABILE** e, per quanto possibile, **GESTIBILE**.

□

- Le manifestazioni pubbliche in relazione alle quali si rende necessario prevedere specifiche misure di tutela (safety) debbono presentare – secondo logica e buon senso – particolari profili critici che inducano ad assumere idonee misure di cautela.
- (Circolare Capo Dipartimento VV.F)

□ È bene sottolineare che non ci troviamo dinnanzi ad un nuovo assetto normativo che disciplina la materia, ciò che è mutato (meglio sta mutando) è il quadro di riferimento “operativo”, che è alla base di un'esigenza di sicurezza rafforzata da costruire su un modello di relazione condiviso e partecipato (integrato)

Testo Unico delle Leggi di P.S.

- In linea di principio il corpo normativo che presiede all'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche è raccolto nel Testo Unico delle Leggi di P.S., che distingue il grande insieme degli eventi pubblici in due sottoinsiemi distinti:
 - Le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico, disciplinate agli artt. 18 e 25;
 - Le manifestazioni di pubblico spettacolo che sono invece soggette al regime autorizzativo previsto agli artt. 68 e 80.

Testo Unico delle Leggi di P.S.

□ Nei casi riconducibili a riunione di persone in luogo pubblico (esclusi i funerali e i comizi elettorali) non si tratta di rilasciare autorizzazioni, bensì sussiste più semplicemente in capo al soggetto organizzatore un obbligo di preavviso al Questore ai sensi dell'art. 18 TULPS

Testo Unico delle Leggi di P.S.

- Ne deriva che in questi casi sarà eventualmente il Questore ad interessare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in presenza di eventi che esponcano un livello di rischio tale da richiedere una valutazione integrata da parte delle Autorità pubbliche preposte.
- Sempre che non ricorrano già condizioni che inducano a vietare lo svolgimento della manifestazione ex art. 18/IV TULPS.

Quadro Normativo Pubblico Spettacolo

- Oltre il Testo Unico P.S., il quadro normativo di riferimento può essere riassunto come segue.
- Regolamento di esecuzione al TULPS
- D.M. 19/08/1996 (Regola tecnica prevenzione incendi)
- D.M. 18/03/1996 (Norme di sicurezza per costruzione/esercizio impianti sportivi)
- D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio)

Quadro Normativo Pubblico Spettacolo

□ Semmai la vera novità sul fronte normativo in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo è il recente dec. lgs. n. 222 del 25/11/2016, che in materia di procedimento amministrativo si pone come *lex specialis*, in attuazione della delega disposta dall'art. 5 della Legge n. 124/2015.

Il calcolo del “rischio evento”

□ Dopo la Direttiva del Ministero dell'Interno del 28/07/2017, la classificazione del livello di rischio viene definita in maniera empirica valorizzando una tabella di calcolo, già utilizzata in ambito sanitario per l'applicazione del c.d. algoritmo di Maurer, finalizzato a determinare l'indice potenziale di rischio (sanitario) indotto da un determinato evento, quindi il connesso assetto di soccorso.

Il calcolo del “rischio evento”

- Anche in questo caso non ci troviamo di fronte ad una novità.
- L'algoritmo di Maurer è utilizzato in Italia per garantire adeguata assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi in esecuzione dell'accordo fra Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni del 5/08/2014.
- Recepito dalla Regione Liguria con DGR n. 460/2016

Il calcolo del “rischio evento”

□Attraverso la compilazione di tale tabella l'organizzatore di una manifestazione dichiara al Comune il grado di complessità in funzione del quale l'Autorità Comunale è tenuta a verificare, in prima battuta, le opportune misure di safety e a decidere, eventualmente, di coinvolgere nel processo di valutazione altre componenti che concorrono al sistema integrato di sicurezza